



I fondi pensione aperti

I fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali, come indica il termine "aperti", possono aderire tutti coloro che, indipendentemente dalla situazione lavorativa (lavoratore dipendente del settore privato o pubblico, lavoratore autonomo, libero professionista, altro), intendano formarsi una pensione complementare.

I fondi pensione aperti sono iscritti all'Albo dei fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP.

I fondi pensione aperti possono essere istituiti da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR), società di intermediazione mobiliare (SIM). Sono costituiti sotto forma di patrimonio di destinazione, separato e autonomo rispetto a quello della società istitutrice, in quanto è destinato esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti e non può essere utilizzato per soddisfare i diritti vantati dai creditori della società.

L'attività del fondo pensione aperto è disciplinata dal **Regolamento**. Questo documento, redatto sulla base di uno schema adottato dalla COVIP, definisce gli elementi identificativi del fondo, le caratteristiche, la contribuzione, le prestazioni, i profili organizzativi e i rapporti con gli aderenti e i beneficiari.

Ecco cosa è importante sapere sui fondi pensione aperti



L'adesione

Tutti possono aderire a un fondo pensione aperto. L'adesione è volontaria e non è necessariamente legata alla condizione lavorativa; si può aderire anche se non si svolge alcuna attività lavorativa.

I **lavoratori autonomi** e i **liberi professionisti** aderiscono su base individuale.

I **lavoratori dipendenti** del **settore privato** possono aderire al fondo pensione aperto:

- ✓ **su base individuale**
- ✓ **su base collettiva**. I lavoratori appartenenti a una determinata impresa/gruppo di imprese/settore o appartenenti a una data categoria di liberi professionisti oppure che svolgono la propria attività in un dato territorio possono aderire al fondo pensione aperto secondo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi o dai regolamenti aziendali. L'adesione su base collettiva

**PER
SAPERNE
DI PIÙ**

Per i dipendenti pubblici leggi la Scheda **I fondi pensione per i lavoratori dipendenti del pubblico impiego contrattualizzato**

può avvenire anche in forma "tacita": se entro 6 mesi dalla prima assunzione il lavoratore non esprime alcuna scelta in merito alla destinazione del proprio TFR viene iscritto al fondo pensione aperto individuato dal contratto o dall'accordo.

I **dipendenti del pubblico impiego contrattualizzato** possono aderire a un fondo pensione aperto solo su base individuale.

È inoltre possibile iscrivere i familiari fiscalmente a carico anche se non si è iscritti a propria volta.

L'iscrizione al fondo pensione avviene secondo le modalità indicate nella **Nota informativa** pubblicata sul sito *web* dei soggetti istitutori del fondo. In generale, può avvenire:

- ✓ nelle sedi dei soggetti istitutori (banche, imprese di assicurazione, SIM, SGR)
- ✓ tramite la rete di distribuzione
- ✓ mediante sito *web*.

Nel caso di iscrizione su base collettiva, la raccolta delle adesioni avviene anche:

- ✓ per il tramite di soggetti incaricati nel luogo di lavoro
- ✓ nelle sedi dei sindacati che hanno sottoscritto l'accordo collettivo
- ✓ nelle sedi dei patronati e CAF a ciò eventualmente incaricati dalla società istitutrice.

Prima dell'adesione, all'interessato vengono consegnati i seguenti documenti:

- ✓ **Le informazioni chiave per l'aderente** (Parte I della Nota Informativa), in cui vengono descritte in modo sintetico le principali caratteristiche della forma pensionistica (ad esempio, modalità di contribuzione, i comparti di investimento, i rendimenti ottenuti negli anni passati). Sono inoltre fornite alcune proiezioni pensionistiche, cioè alcune simulazioni del valore della posizione individuale al momento del pensionamento e del corrispondente valore della pensione complementare attesa, calcolate in base ad alcune ipotesi definite dalla COVIP. Il documento include la **Scheda 'I costi'**, in cui vengono rappresentati i costi che l'aderente sostiene durante la partecipazione al fondo pensione e nella fase di erogazione;
- ✓ **L'Informativa sulla sostenibilità** (Appendice della Nota Informativa) che contiene informazioni sui comparti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, sull'eventuale integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento nonché sui principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento;



- ✓ il **Questionario di autovalutazione**, che viene sottoposto al potenziale aderente per raccogliere alcune informazioni riguardanti le sue conoscenze in materia di previdenza e la sua propensione al risparmio. Sulla base di tali informazioni, l'interessato potrà orientarsi verso il comparto più adatto al suo profilo personale e alle sue esigenze previdenziali.

Questi documenti sono consultabili anche sul sito *web* del fondo, insieme a ogni altra informazione che può essere utile per l'adesione. In particolare, oltre al **Regolamento**, è disponibile il documento **Le informazioni integrative** (Parte II della Nota informativa) che descrive in modo più dettagliato le caratteristiche del fondo pensione e le condizioni che regolano il rapporto di partecipazione.



La contribuzione

DA RICORDARE

Nel documento **Le informazioni chiave per l'aderente** trovi informazioni utili sulla contribuzione e sulla periodicità dei versamenti

Il **lavoratore autonomo** e il **libero professionista** stabiliscono liberamente l'importo e la periodicità della contribuzione.

Il **lavoratore dipendente del settore privato** che aderisce su base individuale sceglie al momento dell'adesione l'importo e la periodicità della contribuzione, e può successivamente modificarli; può versare anche il solo TFR.

Trattandosi di adesioni individuali, l'iscritto non ha diritto al contributo del datore di lavoro, il quale può comunque decidere di contribuire al fondo pensione aperto scelto dal proprio dipendente.

Il **lavoratore dipendente del pubblico impiego contrattualizzato** può aderire versando solo il contributo individuale, ma non il flusso di TFR.

Per i familiari fiscalmente a carico, l'importo e la periodicità della contribuzione sono stabiliti liberamente.

Per il **lavoratore dipendente del settore privato** che aderisce su base collettiva, i contratti e gli accordi collettivi, anche aziendali, fissano la misura minima di contribuzione.

Il datore di lavoro verserà sulla posizione individuale dell'aderente:

- ✓ il contributo a carico del lavoratore, nell'importo previsto dal contratto o dall'accordo collettivo o regolamento aziendale (ferma restando la possibilità di contribuire in misura superiore)

DA RICORDARE

Accedendo all'area riservata del sito *web* della società istitutrice del fondo pensione, puoi verificare in ogni momento la correttezza dei versamenti effettuati e la tua posizione individuale

- ✓ il contributo a suo carico, nella misura prevista dal contratto o dall'accordo collettivo o regolamento aziendale (cui il lavoratore ha diritto se effettua il proprio versamento)
- ✓ il TFR futuro (cioè il TFR maturato dal momento dell'adesione), in tutto o in parte, in base a quanto previsto dal contratto o dall'accordo collettivo o regolamento aziendale.

È possibile versare anche il solo TFR; in tal caso il datore di lavoro non ha l'obbligo di versare il proprio contributo. Nel corso del tempo è possibile modificare le proprie scelte.



La scelta del comparto di investimento

Il fondo pensione aperto offre all'aderente uno o più comparti di investimento. Ciascun comparto è caratterizzato da una combinazione di strumenti finanziari che tiene conto anche dell'orizzonte temporale dell'investimento e da una specifica relazione di rischio e rendimento.

I comparti sono classificati in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e sono riconducibili alle seguenti categorie:

- ✓ garantiti (offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi, ad esempio, al momento del pensionamento)
- ✓ obbligazionari puri o misti (investono solo o prevalentemente in obbligazioni)
- ✓ bilanciati (investono tendenzialmente in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale)
- ✓ azionari (investono solo o principalmente in azioni).

Nelle adesioni su base collettiva, il Regolamento del fondo prevede un comparto garantito per raccogliere i flussi di TFR di coloro che aderiscono in forma "tacita".

Per ciascun comparto il fondo pensione indica se e come si siano promosse caratteristiche ambientali e/o sociali o sostenuti obiettivi di sostenibilità.

Prima di effettuare la scelta del comparto di investimento è importante:

- ✓ acquisire almeno una stima della futura pensione di base e sapere quanti anni mancano per ottenerla
- ✓ avere consapevolezza della propria capacità di risparmio
- ✓ considerare il livello di rischio che si è disposti a sostenere.



Nella scelta del comparto di investimento, occorre anche tenere conto dei costi applicati.

La scelta del comparto di investimento non è definitiva; può essere modificata secondo le modalità stabilite dal Regolamento del fondo pensione.

Il **Questionario di autovalutazione**, da compilare prima dell'adesione, dà un'indicazione del comparto ritenuto più idoneo tenendo conto delle caratteristiche personali e delle esigenze previdenziali del potenziale aderente. Dopo l'adesione, è consigliabile compilarlo periodicamente – accedendo all'area riservata del sito *web* del fondo – per verificare nel tempo la congruità delle scelte fatte.



La gestione degli investimenti

DA RICORDARE

Nel documento **Le informazioni integrative** sono riportati i rendimenti medi ottenuti dal fondo in diversi orizzonti temporali.

Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che quelli realizzati nel passato non sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo

La gestione degli investimenti è effettuata di norma dalla stessa società che ha istituito il fondo pensione aperto, con possibilità di delega ad altri soggetti abilitati.

Le risorse del fondo pensione sono gestite nel rispetto dei criteri e limiti di investimento e delle regole in materia di conflitti di interesse stabiliti dalla normativa di settore.

I risultati della gestione degli investimenti sono valutati rispetto a un parametro oggettivo di riferimento (cosiddetto *benchmark*), composto da uno o più indicatori finanziari individuati in conformità alla politica di investimento adottata per ciascun comparto di investimento.

Le risorse finanziarie sono custodite presso un depositario a ciò autorizzato (ad esempio, una banca). La società che ha istituito il fondo (o il gestore delegato) impartisce al depositario gli ordini di acquisto e vendita degli strumenti finanziari nei quali le risorse vengono investite. Il depositario verifica che tali indicazioni siano conformi alla normativa e al Regolamento.



I costi

Durante la fase di accumulo l'aderente sostiene costi per l'attività di amministrazione, la gestione del patrimonio e l'attività di collocamento del fondo pensione.

Alcuni costi sono trattenuti direttamente sui versamenti effettuati, in percentuale o in cifra fissa. Altri vengono invece prelevati dal patrimonio investito.

Nei casi di adesioni su base collettiva o di convenzioni con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, l'importo delle spese di gestione è inferiore a quello praticato per le adesioni individuali; ne consegue che il rendimento dell'investimento al netto dei costi sarà superiore.

Dal momento che i costi si rifletteranno inevitabilmente sull'importo della pensione complementare, è importante prima dell'adesione e in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica conoscere l'**Indicatore sintetico dei costi (ISC)**.

L'ISC è un valore percentuale che misura quanto incidono annualmente sulla posizione individuale maturata i costi che un aderente-tipo sostiene. Confrontando l'ISC delle linee di investimento con le medesime caratteristiche si può valutarne la diversa onerosità ed effettuare una scelta più consapevole.

I costi applicati per il pagamento della rendita saranno quelli in vigore al momento del pensionamento dell'aderente e definiti nella convenzione stipulata dalla società istitutrice (laddove questa non sia un'impresa di assicurazione) con un'impresa di assicurazione.



L'informativa agli iscritti in fase di accumulo

Sul sito *web* del soggetto che ha istituito il fondo pensione aperto, nell'area riservata all'aderente, è possibile controllare tempo per tempo l'andamento della posizione individuale maturata.

Inoltre, ogni anno la società istitutrice del fondo pensione aperto ha l'obbligo di fornire all'aderente – via posta elettronica, in formato cartaceo o nell'area riservata del sito *web* – informazioni sulla sua posizione individuale maturata mediante il **Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo**.

DA RICORDARE

Nel documento **Le informazioni chiave per l'aderente** trovi l'ISC di ciascun comparto del fondo pensione

Sul sito *web* della COVIP sono inoltre pubblicate le **Schede 'I costi'** di tutte le forme pensionistiche nonché il **Comparatore dei costi** (http://www.covip.it/isc_dinamico/)



DA RICORDARE

Accedendo all'area riservata del sito *web* del soggetto che ha istituito il fondo pensione puoi effettuare in ogni momento una simulazione personalizzata della tua presunta pensione complementare futura

DA RICORDARE

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione puoi mantenere la posizione individuale maturata presso la forma di previdenza complementare, anche in assenza di contribuzione, se non opti né per il riscatto né per il trasferimento

Il documento, redatto secondo le istruzioni fornite dalla COVIP, contiene, tra l'altro, informazioni sui versamenti contributivi e sull'andamento del comparto prescelto nonché una simulazione personalizzata della pensione complementare che l'aderente potrebbe percepire al momento del pensionamento, continuando a versare così come fatto sino a tale momento.

Il documento consente quindi all'aderente di verificare la regolarità dei versamenti effettuati, di seguire l'evoluzione del suo piano pensionistico e di valutare eventuali cambiamenti nelle scelte con riguardo al comparto di investimento e/o al livello contributivo.

Quando mancano tre anni alla presumibile età del pensionamento di vecchiaia, il fondo invia all'aderente anche il documento **Informazioni all'avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia**, che fornisce informazioni sulla pensione complementare attesa e sulle possibili ulteriori scelte che egli può effettuare (ad esempio, proseguire la contribuzione oltre l'età pensionabile, trasferire la posizione individuale maturata presso un'altra forma di previdenza complementare per beneficiare di migliori condizioni di rendita ecc).



Il trasferimento della posizione individuale

Trascorsi due anni dall'adesione, oppure in ogni momento se vengono meno i requisiti di partecipazione al fondo, l'aderente può chiedere il **trasferimento** della posizione maturata presso un'altra forma pensionistica complementare.

Prima di esercitare questa facoltà, è importante valutare le eventuali differenze di costo tra le diverse forme pensionistiche.

Per tale ragione, i soggetti che raccolgono le adesioni sono tenuti a sottoporre all'aderente la **Scheda 'I costi'** della forma di originaria appartenenza così da confrontarla con quella della forma pensionistica proposta. Per il confronto dei costi è anche possibile utilizzare il **Comparatore dei costi** pubblicato sul sito della COVIP http://www.covip.it/isc_dinamico/.

Per chi ha aderito in forma collettiva, al momento del trasferimento è importante verificare la possibilità di continuare a usufruire del contributo del datore di lavoro.



Le prestazioni al momento del pensionamento

La rendita

Una volta maturati i requisiti per la pensione obbligatoria, l'aderente che abbia partecipato alla previdenza complementare per almeno cinque anni (oppure tre anni per il lavoratore in mobilità nei paesi dell'Unione europea), può trasformare la sua posizione individuale in una **rendita** calcolata in base all'età e al capitale accumulato.

Il pagamento della rendita è effettuato dall'impresa di assicurazione con la quale il fondo ha stipulato una convenzione, ovvero dalla stessa società istitutrice laddove questa sia un'impresa di assicurazione.

L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica può anche trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare se le condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima sono più favorevoli.

Al momento del pensionamento l'aderente sceglie il tipo di rendita che intende percepire tra quelle previste dal fondo. Se sceglie la **rendita reversibile**, la pensione continuerà a essere erogata al soggetto indicato dall'aderente. Nel caso in cui abbia scelto la rendita con restituzione del montante residuale, al beneficiario indicato viene versato il capitale residuo in unica soluzione. Se manca l'indicazione di un beneficiario, l'erogazione della rendita termina al momento del decesso dell'aderente.

In caso di **decesso** dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della RITA, la sua posizione individuale è riscattata dai beneficiari designati oppure dagli eredi se non sono stati designati altri beneficiari. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione.

La prestazione in capitale

L'aderente può anche optare per la liquidazione in **capitale** della posizione individuale fino a un massimo del 50% del montante accumulato. Se la conversione in rendita del 70% del montante finale accumulato risulta inferiore alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale, la prestazione potrà essere erogata interamente in un'unica soluzione.



La RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata)

Prima che maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, è possibile inoltre per l'aderente richiedere al fondo pensione il pagamento della Rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta **RITA**). Ciò consiste nella possibilità di ricevere in modo frazionato tutta o parte della posizione individuale fino al conseguimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.

Le condizioni per poter beneficiare della RITA sono: aver cessato l'attività lavorativa, maturare i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nel regime di appartenenza entro i 5 anni successivi alla richiesta, aver maturato al momento della richiesta un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (oppure 3 anni in caso di lavoratore in mobilità nei Paesi dell'Unione europea).

La RITA può inoltre essere richiesta dagli aderenti che sono inoccupati da più di 24 mesi, maturano i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e hanno almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (oppure 3 anni in caso di lavoratore in mobilità nei Paesi dell'Unione europea).

PER SAPERNE DI PIU'

Leggi la Scheda **Le anticipazioni e i riscatti** nella Guida introduttiva alla previdenza complementare

Le prestazioni prima del pensionamento

Nei soli casi previsti dalla normativa e dal Regolamento del fondo, l'aderente può chiedere:

- ✓ **anticipazioni** sulla propria posizione individuale maturata (ad esempio per spese sanitarie, per acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione)
- ✓ **riscatto** parziale o totale della posizione individuale maturata.



Profili organizzativi

Il **Responsabile del fondo pensione aperto**, nominato dalla società, deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa. Il Responsabile verifica che la gestione della forma pensionistica sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa (anche secondaria emanata dalla COVIP) e delle previsioni contenute nel Regolamento; vigila sul rispetto dei limiti di investimento, sulle operazioni in conflitto di interesse, sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti. Egli svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della società in merito ai risultati dell'attività svolta; provvede all'invio di dati e notizie sull'attività del fondo alla COVIP.

L'**Organismo di rappresentanza** è previsto nel caso di fondo pensione aperto ad adesione collettiva, qualora gli aderenti della singola azienda o del gruppo di aziende siano almeno pari a 500 lavoratori. È composto da un rappresentante designato dall'azienda o gruppo di aziende e un rappresentante dei lavoratori per ciascuna collettività. Svolge funzione di collegamento tra la collettività che aderisce al fondo e la società che gestisce il fondo pensione e il responsabile.

DA RICORDARE

Nel documento **Le informazioni integrative** puoi trovare ulteriori informazioni relativamente agli organi del fondo nonché agli altri soggetti coinvolti nell'attività del fondo stesso (società promotrice, depositario, impresa di assicurazione incaricata dell'erogazione delle rendite, revisore contabile e soggetti deputati alla raccolta delle adesioni)